



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/007702/10179(17)
Data: 19/05/2017 Classifica: 10179(17)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Roma, data del protocollo

OGGETTO : *Classificazione* giuridica delle baionette.

Al Sig. MICHELE SCHIAVO



In riferimento alla nota del 28.04.2017 afferente l'oggetto, con la quale si chiedono chiarimenti in ordine alla permanenza dell'obbligo di denuncia di detenzione della *baionetta* a seguito delle modifiche apportate all'art. 38 del T.U.L.P.S. dal D. Lgs. 26 ottobre 2010. n. 204 si rappresenta quanto segue.

Come noto, l'attuale formulazione del citato art. 38 testualmente dispone che "*Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata..*".

Ciò posto, l'art. 1bis, comma 1. **lettera b)** del D.Lgs 30/12/1992, n. 527 concernente l' "Attuazione della Direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi" definisce la "*parte*" di un'arma da fuoco individuando specificamente come tale "...la canna, il fusto, o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore od il blocco di culatta ed ogni altro dispositivo progettato o adottato per attenuare il rumore causato da uno sparo di un'arma da fuoco." ossia tutti quei "*componenti o elementi di ricambio*" disgiunti, in quanto tali, dall'"arma da fuoco" definita invece alla *lettera a)* del medesimo comma 1) la cui eventuale detenzione, è assoggettata a denuncia a prescindere da quella inerente l'arma.

Pertanto, proprio in ragione alla specificità del riferimento riguardante le sole *parti di cui alla lettera b)* del comma 1, del citato art. 1, questo Ufficio è del parere che l'enunciato del novellato art. 38 del T.U.L.P.S non lasci alcun margine interpretativo o di esegesi del diritto tale da poter far ipotizzare l'eventuale detenzione della baionetta esente dall'obbligo della denuncia a tal punto dal ritenerla, considerandola di *libera vendita*, non più astrattamente annoverabile nella



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

qualificazione giuridica di arma propria di cui all'art. 30 del T.U.L.P.S. prescindendo perciò dalla naturale destinazione di offesa alla persona.

Tanto sopra, si conferma quanto già evidenziato da questo Dicastero con circolare n. 557/PAS/U/012164/10900(27)9, del 24 giugno 2011, ad oggetto: "*Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante "Attuazione della Direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi"* - anche pubblicata sul sito istituzionale della Polizia di Stato - con la quale, in relazione alle novelle introdotte all'art. 38 del T.U.L.P.S., si è ribadito che l'obbligo di denuncia di detenzione continua a riguardare tutte le *armi* e, come espressamente specificato nella medesima circolare, anche le armi bianche proprie -tra cui devono ricomprendersi *le baionette*-, e le singole parti di arma da fuoco secondo la definizione e l'elencazione offerta all'art. 1-bis, comma 1, lett. b) del citato D.Lgs.527/1992.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Castrese De Rosa